

# ***CONTRATTI DI APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26)***

**Per gli appalti interni e per quelli extra-aziendali**  
**IL DATORE DI LAVORO DEVE**

verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi relativamente ai lavori che andranno a svolgere attraverso  
**CCIAA e Atto Sostitutivo di Notorietà (art. 47- DPR 445/00)**

fornire, ai soggetti coinvolti, tutte le informazioni sui rischi specifici degli ambienti in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza da adottare

Il committente, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti, deve, inoltre elaborare un unico documento di valutazioni dei rischi (**DUVRI**) da allegare al contratto di appalto o di opera.

Per i contratti stipulati anteriormente il 25 agosto 2008 e ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008 il documento di valutazione dei rischi deve essere allegato entro la fine dell'anno in corso.

## ***CONTRATTI DI APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE***

Viene disciplinato anche il principio di **solidarietà passiva**  
tra il committente e gli appaltatori o subappaltatori  
per il risarcimento di tutti quei danni  
per i quali il lavoratore non risulti indennizzato da INAIL o IPSEMA

La disposizione riguarda i "rischi comuni" e quelli interferenziali, non si applica  
invece ai rischi specifici delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi

Il D.Lgs.81/08 riafferma  
**il regime di nullità dei contratti di appalto, subappalto e di  
somministrazione** che non indichino lo specifico dei costi inerenti la sicurezza del  
lavoro

# ***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE , art. 30 (non obbligatorio)***

**Il modello di organizzazione e di gestione  
deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema  
aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi**

al rispetto degli **standard tecnico-strutturali** di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

alle **attività di valutazione dei rischi** e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

alle **attività di natura organizzativa**, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

alle **attività di sorveglianza sanitaria**

alle **attività di informazione e formazione** dei lavoratori

alle **attività di vigilanza** con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

alla **acquisizione di documentazioni e certificazioni** obbligatorie di legge;  
alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

# ***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE , art. 30***

**Il modello organizzativo e gestionale deve inoltre prevedere**

idonei **sistemi di registrazione** dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività

**un'articolazione di funzioni** che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio,

un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate

un idoneo **sistema di controllo** sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate


il **riesame e l'eventuale modifica** del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico

***TITOLO IV - CAPO I***  
***CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI***

**La norma contiene le disposizioni relative  
alle misure di tutela della salute e della sicurezza  
dei lavoratori impegnati nei:**

**CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI**  
**DOVE SI EFFETTUANO**  
**LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE.**

# MODELLO DI APPALTO IPOTIZZATO DAL TU



## ***DEFINIZIONE DEI SOGGETTI (ART. 89)***



## ***DEFINIZIONE DEI SOGGETTI – INCOMPATIBILITA'***

### CSE

Coordinatore in  
materia di sicurezza  
e di salute durante  
la realizzazione  
dell'opera

Soggetto incaricato dal  
committente o dal RL  
che

non può essere :

1. il datore di lavoro delle  
imprese esecutrici;
2. un dipendente delle  
imprese esecutrici;
3. il **RSPP** delle imprese  
esecutrici;

# SOGGETTI/OBBLIGHI

- Committente/R.L. (art. 90)
  - co. 1: critica (meglio attribuire quei compiti al CSP?)
  - co. 3,11: Nomina CSP salvo lavori privati non soggetti a perm. di costruire (salvo 92, co. 2)
  - co. 9, lett.c: trasmissione nomin. Imprese e documentazione
  - verifica idoneità prof. imprese
  - art. 93: Responsabilità *in vigilando*

## ***IDONEITA' TECNICO – PROFESSIONALE*** ***(c. 9 art. 90 - allegato XVII)***

**Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese (**affidatarie e subappaltatrici**) dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:**

- a) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi;
- c) documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
- d) elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- e) nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente;
- f) nominativo del RLS (o l'attribuzione della funzione al RLST);
- g) attestati inerenti la formazione prevista per le suddette figure e per i lavoratori
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria
- i) documento unico di regolarità contributiva **DURC**
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (**art. 14**)

---

**N.B. PER I LAVORI NON SOGGETTI A PERMESSO A COSTRUIRE È  
SUFFICIENTE AUTOCERTIFICAZIONE +DURC+CCIAA**

## ***IDONEITA' TECNICO - PROFESSIONALE***

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva

# SOGGETTI/OBBLIGHI

## **C.S.P. (art. 91)**

- P.S.C.
- Fascicolo dell'opera

# SOGGETTI/OBBLIGHI

## C.S.O. (art. 92)

- Critica alla conservazione dell'obbligo sanzionato di "denuncia" alla ASL (lett. e)

## ***DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI (art. 95)***

- Mantenimento nel cantiere di ordine e pulizia
- **Scelta ed ubicazione dei posti di lavoro (protezione lavoratori)**
- **Verifica delle condizioni di accesso ai luoghi di lavoro**
- Definizione delle vie di circolazione e spostamento
- Verifica delle condizioni di movimentazione dei materiali
- Curare la manutenzione, il controllo degli impianti e dei dispositivi
- **Allestire e delimitare zone di stoccaggio e deposito materiali**
- Adeguare la durata dei lavori o delle fasi di lavoro nella pianificazione attività
- Cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi
- Curare le interazioni con le attività interne ed esterne al cantiere

Accettazione PSC e redazione POS

***N.B.***

***DATORI DI LAVORO DELL'IMPRESA  
AFFIDATARIA (art. 97)***

- Vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati (tutti) e sull'applicazione delle disposizioni del PSC
- Effettuare la V.T.P. sulle imprese subappaltatrici garantendo: reciproca informazione, cooperazione e coordinamento (art.26) e **allegato XVII**
- Coordinare gli interventi relativi alle misure di sicurezza da adottare
- Verificare la congruenza dei POS delle imprese subappaltatrici prima di trasmetterli al CSE